DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Art. 5

Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati

All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Versione in vigore dal 4 maggio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59
Capo	I — Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-procedure-esecutive-e-concorsuali/art-5-accesso-degli-organi-delle-procedure-concorsuali-alle-informazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it